

UFFICIO BREVETTI

Prof. ANGELO BANTI

ROMA - Via Cavour, 224 - ROMA

L'«Ufficio Brevetti», annesso al giornale *L'Electricista*, è stato recentemente riorganizzato in modo da stare alla pari dei più importanti uffici congeneri dell'Estero.

Corrispondenti a Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Vienna, Pietroburgo, Madrid, Stoccolma, New York.

Domande per Attestati di privativa e Marchi di fabbrica, per l'Italia e per l'Estero.

CONSULENZA TECNICA E LEGALE

Ricerca degli Atti Ufficiali

(Leggi e R.R. Decreti)

Presso la Libreria della Stamperia Reale di Roma, col 1° gennaio è stato istituito un Ufficio di consulenza per la ricerca degli Atti Ufficiali; ricerca che verrà fatta in base alla seguente tariffa:

Per gli Atti emanati dopo il 1880	L. 0.20
» » » » dal 1861 al 1880	» 0.30
» » » » anteriori al 1861 (Governo Sardo)	» 0.50

N.B. — L'ufficio s'incarica di fornire copie autentiche di quegli atti che risultassero esauriti.

PACIFICO CERRACCHIO

La Giurisdizione del Consiglio di Stato

e della Giunta Provinciale Amministrativa

PREZZO LIRE 2 (Porto compreso)

N.B. Cartolina-vaglia alla STAMPERIA REALE DI ROMA

№ 1.

ESTRATTI

DELLA

COLLEZIONE CELERIFERA

(ANNO 88°)

DELLE LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E ISTRUZIONI

EDITA DALLA

STAMPERIA REALE DI ROMA

REGOLAMENTO GENERALE

SULLO

STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI

(R. D. 24 novembre 1908, n. 756)

TDV ISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.193



ROMA
STAMPERIA REALE

1909

La **STAMPERIA REALE** di Roma

ha pubblicato la 4^a edizione delle

CONTRAVVENZIONI DAZIARIE

COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI PENALI DEL DAZIO CONSUMO

PER

L'AVV. DOMENICO SCACCHI

Volume di pag. 300 — L. 3

Alcuni giudizi dati sulla terza edizione di questo volume:

Palazzo di Giustizia. — « Questa terza edizione dimostra in largo favore con cui viene accolta dai pratici e dagli studiosi una pubblicazione che può dirsi non ha rivali nel genere ».

Il Daziere. — « Trattandosi di una terza edizione, e per di più riveduta e corretta, non è il caso di un esame analitico. Il pubblico ha già apprezzato il volume acquistando la prima e la seconda edizione; siamo certi che anche questa edizione incontrerà uguale favore, tanto più che fu redatta sul nuovo Testo Unico Daziario ».

Rivista Universale di dottrina e giurisprudenza. — « Il volume dello Scacchi è noto a tutti. In breve tempo si sono avute tre edizioni. Ciò basta per affermare che un simile volume era più che utile, necessario ».

La Cassazione unica. — « Il libro, che è giunto già alla sua terza edizione, si divide in due parti: nella prima, con largo riferimento di dottrina e giurisprudenza, si fa una esposizione chiara dei principi di diritto penale, in rapporto alle contravvenzioni daziarie, fermandosi anche sulla grave questione della distinzione fra delitti e contravvenzioni daziarie: nella seconda parte si fa un diligente commento delle disposizioni penali delle leggi sui dazi di consumo in relazione al nuovo Testo Unico Daziario.

« Il libro si propone un intento esclusivamente pratico, e può dirsi ben riuscito ».

Si occuparono inoltre di questa pubblicazione: La Legge — La Giurisprudenza penale — Il Consulente daziario — La Toga — La Rivista delle Gabelle e Privative — Il Daziere — Il Foro Italiano — Il Foro Siciliano — Il Foro delle Puglie — Il Municipio Italiano — Il Diritto e Giurisprudenza — La Giurisprudenza Sarda — La Rivista Penale — Il Segretario Comunale — L'Eco dei Tribunali, ecc. ecc.

TDV ISAM
Kütüphanesi Arşivi
No. HHP.193



ESTRATTI

DELLA

COLLEZIONE CELERIFERA

(ANNO 88°)

DELLE LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E ISTRUZIONI

EDITA DALLA

STAMPERIA REALE DI ROMA

REGIO DECRETO 24 novembre 1908, n. 756, che approva il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 gennaio 1909, n. 6)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col Nostro decreto del 22 novembre 1908;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. II Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO GENERALE SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI

TITOLO I.

CAPO I.

Disposizioni preliminari - Ammissione agli impieghi.

Art. 1.

I decreti coi quali vengono indetti concorsi ad impieghi retribuiti o gratuiti, ovvero esami, di concorso o d'idoneità, per promozioni di grado, i decreti di nomina a volontario, alunno o simili, e, quando gli ordinamenti speciali non richiedano un regio decreto, quelli di nomina ad impiego di ruolo sono firmati personalmente dal ministro competente, ancorchè i provvedimenti si riferiscano ad impieghi in amministrazioni autonome.

Le promozioni di grado sono fatte con decreto reale; quelle di classe con decreto firmato personalmente dal ministro; salvo le eccezioni stabilite nei regolamenti delle singole amministrazioni per determinati impieghi.

Art. 2.

La tabella di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili è approvata con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il passaggio di un impiegato dal ruolo dell'amministrazione centrale in quelli delle amministrazioni provinciali, e viceversa, è disposto dal ministro, previo parere del consiglio di amministrazione. Sentito lo stesso consiglio, il ministro esamina se sia opportuno, nei riguardi del servizio, fare la compensazione, mediante il passaggio di un altro impiegato in senso inverso, in conformità delle norme speciali di ciascuna amministrazione.

Non è ammesso ricorso se tale compensazione non è ritenuta opportuna nell'interesse del servizio.

Art. 3.

L'età minima di 18 anni e quella massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione agli esami di concorso sono calcolate alla data del decreto col quale gli esami stessi vengono banditi.

Nei regolamenti speciali delle singole amministrazioni è stabilito il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti, a decorrere dalla pubblicazione del decreto.

Il requisito della regolare condotta è accertato da ciascuna amministrazione con tutti i mezzi di cui dispone. In ogni caso il candidato

è tenuto a presentare il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove egli ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato. Entrambi i certificati debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Con certificato medico, debitamente legalizzato, il candidato deve provare di avere l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira, salvo alla amministrazione la facoltà di sottoporlo alla visita di un sanitario da essa delegato.

Il candidato deve infine dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 4.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del ministro.

È pure determinato di volta in volta, con decreto del ministro, il numero dei posti pei quali è aperto il concorso.

Art. 5.

Gli esami possono consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo i regolamenti speciali di ciascuna amministrazione.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio, o la firma di un membro della commissione esaminatrice, o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari ed altre pubblicazioni che la commissione stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

Art. 6.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente o al più anziano dei membri presenti del comitato di vigilanza.

Il commissario vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 9.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra.

Art. 10.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, pubblica i nomi dei vincitori del concorso, con la classificazione ottenuta, e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che sono compresi nella graduatoria, approvata dal ministro, esclusa

in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri che nello stesso concorso abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 11.

La formula del giuramento che deve prestarsi dagli impiegati di prima nomina, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è la seguente:

Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

CAPO II.

Promozioni.

Art. 12.

Sono applicabili agli esami di promozione le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del presente regolamento.

Quando si tratta di esami di idoneità, il ministro pubblica l'elenco degli impiegati che risultarono idonei, secondo il loro ordine di anzianità, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 5, primo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, sono da considerare come appartenenti alla stessa amministrazione gli impiegati centrali e provinciali i quali, non ostante la separazione dei ruoli, abbiano comuni gli esami di ammissione in carriera e di promozione di grado in ciascuna categoria.

Nella tabella di cui all'art. 2 del citato testo unico verrà indicato se e per quali altri ruoli del personale centrale e provinciale sia consentito il cumulo degli anni di servizio, agli effetti del mentovato art. 5, primo capoverso.

Art. 14.

I regolamenti speciali di ciascuna amministrazione stabiliscono se e con quali norme possano ammettersi impiegati appartenenti ad una categoria agli esami di promozione in altra categoria.

Tale ammissione dev'essere subordinata, in ogni caso, al possesso dei titoli di studio richiesti dai regolamenti anzidetti per entrare nella categoria a cui l'impiegato aspira.

Art. 15.

I programmi per gli esami di promozione sono allegati al regolamento speciale di ciascuna amministrazione, e possono essere modifi-

cati prima che siano indetti gli esami, quando ne sia riconosciuta la necessità con decreto del ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 16.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto, ma raggiungono il minimo dei punti fissato dal regolamento speciale di ciascuna amministrazione, sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria degli impiegati della rispettiva categoria che supereranno il successivo esame di idoneità, secondo le rispettive anzianità di ruolo alla data del decreto che indice detto esame di idoneità.

Art. 17.

Il ministro, sentito il consiglio di amministrazione, può escludere dagli esami di promozione gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Può altresì, sentito lo stesso consiglio, escludere dagli esami di merito distinto gli aspiranti che non abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 18.

Nel procedere alle designazioni per le promozioni di classe, il consiglio di amministrazione deve seguire l'ordine di anzianità.

Se il ministro non approva una designazione per merito, il consiglio di amministrazione è riconvocato per una nuova designazione.

Art. 19.

Il regolamento speciale di ciascuna amministrazione stabilisce quali sono le notizie da comprendere nelle note informative degli impiegati dipendenti, i modi e i termini per compilarle e le formalità per controllarle.

Debbono essere comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina, e condotta morale.

CAPO III.

Incompatibilità.

Art. 20.

L'impiegato civile che sia nominato alla carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o ad altra consimile in società non costituite a fine di lucro, quali le cooperative di risparmio, di consumo, di previdenza, o le associazioni di mutuo soccorso, deve notificare la sua nomina al capo dell'ufficio a cui appartiene nel termine di cinque giorni dalla nomina stessa.

L'amministrazione giudicherà se realmente si tratti di società non costituita a fine di lucro, e, qualora ritenga trattarsi di società che abbia direttamente o indirettamente fine di lucro, inviterà l'impiegato a non assumere quella carica.

L'autorizzazione sarà revocata qualora si venga in seguito a scoprire che si tratti di società a scopo di lucro.

Il giudizio del consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 7, primo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è promosso dal ministro, su proposta fatta dal capo d'ufficio, in base ad informazioni raccolte od in seguito a richiesta dello stesso impiegato.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, che siano venuti a loro conoscenza.

Art. 21.

L'impiegato civile, cui sia stato conferito dall'autorità giudiziaria l'incarico di perito, deve, immediatamente dopo la comunicazione del conferimento, richiedere per la via gerarchica l'autorizzazione del ministro, senza la quale egli, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 novembre 1908, non può accettare l'incarico.

CAPO IV.

Orario - Residenza.

Art. 22.

L'orario giornaliero normale è di sette ore.

Nelle amministrazioni centrali è diviso in due parti, con l'intervallo, fra l'una e l'altra parte, di almeno due ore.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Art. 23.

L'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella dove l'impiegato esercita il suo ufficio è riservata al ministro, sentito il parere del capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende, e può essere revocata per ragioni di servizio.

TITOLO II.

Cumulo degli impieghi.

Art. 24.

Ogni concessione da parte del governo di nuovo impiego, di assegno, di indennità fissa, o di pensione a chi copra già un impiego o fruisca di una pensione a carico dello Stato, e consti di coprire un impiego

presso alcuna delle amministrazioni od alcuno dei corpi morali, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, deve, nell'atto stesso con cui è fatta, venire giustificata mediante la citazione dello articolo di legge che consente il cumulo e con la indicazione del motivo di esso.

Art. 25.

Chi abbia un impiego retribuito a carico dello Stato, quando sia chiamato ad adempiere altre funzioni presso qualche pubblica amministrazione, siano temporanee o durature, deve farne immediatamente dichiarazione al suo capo d'ufficio, il quale ne dà subito comunicazione al ministro ed alla Corte dei conti. La omissione di siffatta dichiarazione, o il ritardo di essa di oltre un mese dall'accettazione delle nuove funzioni, è punibile disciplinarmente.

Uguale dichiarazione è obbligatoria ad ogni promozione o mutamento di condizione dell'impiegato, che all'impiego governativo ed al relativo stipendio unisca altri emolumenti ed altre funzioni pubbliche.

Art. 26.

I capi d'ufficio, di amministrazione o di istituti sono responsabili dell'esattezza e della regolare spedizione di tali dichiarazioni. Essi sono pure tenuti a riferire al ministro ed alla Corte dei conti i casi di cumulo dei propri dipendenti che non fossero stati dichiarati e dei quali fossero venuti a conoscenza.

Art. 27.

Ricevuta la dichiarazione, di cui nei precedenti articoli, il ministro esamina se il cumulo sia compatibile per legge e non trovi ostacolo nella seconda parte dell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Nel caso affermativo dichiara che nulla osta, e in quello contrario prende i provvedimenti necessari ad impedire il cumulo.

Di questi provvedimenti, come della dichiarazione che nulla osta, viene data notizia alla Corte dei conti.

TITOLO III.

Aspettative - Disponibilità - Congedi.

CAPO I.

Aspettative.

Art. 28.

L'impiegato che domanda di essere collocato in aspettativa per infermità deve presentare il certificato medico, vidimato dal sindaco del comune ove il certificato è stato rilasciato, e debitamente legalizzato.

Il capo d'ufficio, al quale venga presentata l'istanza, deve inviarla al ministro con le sue informazioni ed osservazioni.

Art. 29.

Il capo d'ufficio, che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa per infermità di un impiegato da lui dipendente, deve farne motivata relazione al ministro, sotto la propria responsabilità.

Tale relazione è comunicata al consiglio di amministrazione, agli effetti dell'art. 20 (capoverso) del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 30.

Quando l'impiegato durante lo stato di aspettativa per infermità domandi di rientrare in servizio attivo, deve presentare un certificato medico vidimato dal sindaco del comune ove il certificato è stato rilasciato, e debitamente legalizzato. Il capo dell'ufficio, nel trasmettere la domanda al ministro, comunica le sue informazioni ed osservazioni.

Ove il capo d'ufficio abbia ragione di ritenere che l'impiegato, da lui dipendente, posto in aspettativa sia in grado di riprendere servizio, ne riferisce al ministro.

Art. 31.

Il ministro può disporre che l'impiegato, il quale chiede il collocamento in aspettativa per infermità o il richiamo da essa, si sottoponga alla visita di uno o più medici all'uopo delegati; in caso di rifiuto dell'impiegato non si dà corso al provvedimento.

Art. 32.

Nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, nel decreto col quale si conferisce ad altri il posto dell'impiegato collocato in aspettativa, è indicato l'altro posto corrispondente che si lascia vacante per quest'ultimo.

Art. 33.

L'impiegato in aspettativa per servizio militare deve partecipare all'amministrazione, da cui dipende, la cessazione di tale servizio, possibilmente con un preavviso di 15 giorni.

CAPO II.

Disponibilità.

Art. 34.

Agli effetti del collocamento in disponibilità, si ha soppressione di ufficio quando, disciolta una amministrazione, cessano tutti gli impieghi da essi attinenti. Il semplice cambiamento di forma, il mutamento di titolo o di nome non può considerarsi come soppressione di ufficio.

Si ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di una amministrazione o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte e dipendenza. Il solo mutamento dei nomi o dei gradi o la riduzione degli stipendi non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 35.

La disponibilità compete agli impiegati quando, in seguito a soppressione di ufficio od a riduzione di ruoli organici, il Governo non provveda alla loro condizione o col conferimento di altro impiego o mediante collocamento a riposo, salvo i casi di provvedimenti disciplinari.

Il Governo provvede alla condizione degli impiegati entro un mese dalla soppressione dell'ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici. Nell'intervallo gli impiegati sono considerati come posti in disponibilità e godono del relativo assegno.

Art. 36.

Il periodo di due anni per la disponibilità non può essere prorogato nemmeno nel caso che l'impiegato presti temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 37.

L'impiegato in disponibilità, che ricusi di accettare la nomina ad un ufficio attivo, identico o analogo a quello a cui egli apparteneva, con stipendio corrispondente all'ultimo da lui goduto, è dichiarato dimissionario.

L'accettazione dell'impiegato dev'essere pura e semplice: il rifiuto deve essere dichiarato per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di nomina.

Se, entro tale termine, l'impiegato non abbia dichiarato di ricusare l'ufficio conferitogli, ma alla data stabilita dalla ordinanza di destinazione non abbia, senza giustificati motivi, raggiunto l'ufficio, è dichiarato dimissionario.

Art. 38.

L'impiegato dimissionario per le cause indicate nello articolo precedente conserva il diritto alla pensione, qualora si trovi nelle condizioni volute dalla legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), per poter ottenere il collocamento a riposo.

Art. 39.

L'impiegato in disponibilità che, chiamato a prestare temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato, vi si rifiuti, è passibile delle punizioni stabilite per gli impiegati in attività di servizio.

Art. 40.

Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scadere del biennio, l'impiegato non può più essere rimesso in tale posizione, salvo il caso che, dopo essere stato richiamato in attività di servizio, si faccia luogo ad una nuova soppressione di ufficio o riduzione di organici.

Art. 41.

La metà dei posti vacanti riservata alla riammissione degli impiegati in disponibilità si intende in rapporto al numero complessivo dei posti che risultano vacanti durante l'anno.

Nella detta metà non devono essere comprese le nomine di coloro che eventualmente avessero cessato dalla disponibilità allo scadere del biennio, ai quali, per quanto concerne l'anzianità, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 29 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Occorrendo il caso di nomine d'impiegati che cessano dall'aspettativa, esse dovranno essere computate nella metà dei posti vacanti, non riservati agli impiegati in disponibilità.

CAPO III.

Disposizioni comuni alla aspettativa e alla disponibilità.

Art. 42.

Gli impiegati in aspettativa e quelli in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari delle varie amministrazioni in quella parte che può applicarsi anche agli impiegati che non sono in attività di servizio, ed essi hanno l'obbligo di far conoscere al Ministero, dal quale dipendono, il luogo della loro ordinaria dimora, nonché i successivi eventuali cambiamenti.

Art. 43.

Nei decreti di collocamento in aspettativa o in disponibilità si debbono indicare le decorrenze, il motivo e, quando ne sia il caso, l'assegno accordato all'impiegato e la durata dell'aspettativa.

Art. 44.

Nel determinare l'assegno da concedersi agli impiegati in aspettativa per infermità ed a quelli in disponibilità si tiene conto di tutti i servizi computabili per il conseguimento della pensione.

Art. 45.

Le disposizioni speciali sulle aspettative e sulla disponibilità dei prefetti e degli agenti diplomatici e consolari sono demandate ai regolamenti dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

CAPO IV.

Congedi.

Art. 46.

I regolamenti speciali di ciascuna amministrazione determinano quali capi d'ufficio siano abilitati a dare congedi agli impiegati da essi dipendenti, per quale durata, entro i limiti stabiliti dalla legge, e in quali casi i congedi accordati debbano essere partecipati al Ministero.

Art. 47.

I congedi possono essere revocati o interrotti dalla autorità che li concede, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggano.

Gli impiegati in congedo hanno l'obbligo di indicare al rispettivo capo il luogo a cui si possa far loro giungere, dove occorra, la comunicazione degli ordini superiori.

Art. 48.

L'impiegato in congedo per servizio militare, non più tardi di cinque giorni dopo la cessazione da tale servizio, deve ritornare all'ufficio al quale appartiene, presentando un certificato del comandante del corpo cui era addetto, indicante il giorno del suo congedamento dalle armi.

TITOLO IV.

CAPO I.

Dispensa dal servizio.

Art. 49.

L'impiegato avente grado effettivo o parificato di direttore generale, il quale sia proposto per la dispensa dal servizio, è preavvisato, a cura della segreteria del Consiglio dei ministri, del giorno in cui il Consiglio stesso sarà chiamato a deliberare su tale proposta. Ove desideri di essere sentito personalmente, deve, almeno 24 ore prima, informarne detta segreteria.

Agli impiegati di grado inferiore è dato preavviso della riunione del consiglio di amministrazione ed essi possono chiedere di essere sentiti personalmente, ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro prefisso.

CAPO II.

Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Art. 50.

Il consiglio, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, ha competenza anche per le amministrazioni autonome, quando per esse non siano istituiti, da altre leggi, speciali consigli di amministrazione e di disciplina.

Agli effetti del citato articolo i funzionari parificati al grado di direttore o vice direttore generale fanno parte del consiglio di amministrazione e di disciplina, quando siano preposti ad uffici centrali non dipendenti da direzioni generali.

I membri del consiglio sono, in caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento, sostituiti dai funzionari che ne fanno le veci, purchè abbiano grado superiore a quello di capo divisione. Quando però manchi il capo del personale, lo sostituisce il funzionario che ne fa le veci, anche se non abbia grado di capo divisione, purchè non abbia grado inferiore a quello di capo sezione.

TITOLO V.

Disciplina

Art. 51.

I regolamenti delle singole amministrazioni designano i capi di ufficio che hanno facoltà di infliggere la censura.

Art. 52.

La sospensione dallo stipendio è inflitta, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto di chiedere che esse sieno annotate nel suo stato di servizio e allegate al medesimo.

Art. 53.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso in uno dei casi previsti dagli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore al terzo dello stipendio di cui l'impiegato è fornito.

Nel caso di revoca della sospensione l'impiegato è tenuto alla restituzione di quanto la famiglia di lui avesse percepito come assegno alimentare.

Art. 54.

All'impiegato sospeso a tempo indeterminato e poi punito con la sospensione dallo stipendio o dal grado e dallo stipendio, è computato

il periodo della sospensione già sofferta. Ove questo superi la sospensione inflittagli, egli ha diritto agli stipendi non percepiti, tenuto a calcolo quanto la famiglia dell'impiegato avesse percepito a norma dell'articolo precedente.

Art. 55.

Il Consiglio dei ministri, quando esercita le funzioni di consiglio di disciplina, delibera esclusivamente sulle punizioni disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio da infliggere agli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, osservate le norme dello art. 49, primo comma, del presente regolamento.

Per gli impiegati di grado inferiore il consiglio di disciplina procede in conformità delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 56.

S'intende sottoposto a procedimento disciplinare l'impiegato deferito dal ministro al consiglio di disciplina, in quanto egli, per la mancanza ascrittagli, si presuma passibile di una punizione più grave della sospensione dallo stipendio.

Il procedimento disciplinare si inizia con la comunicazione, eseguita a cura del Ministero, dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove raccolte.

Art. 57.

L'inculpato ha dieci giorni di tempo dalla data della avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni del Ministero, consegnatogli o fattogli consegnare dal capo d'ufficio.

Il capo d'ufficio partecipa al Ministero il giorno e l'ora della eseguita consegna, e trasmette la ricevuta dell'inculpato o riferisce l'eventuale rifiuto a rilasciarla. Se per qualunque ragione la consegna non è possibile, la comunicazione viene eseguita mediante l'invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il ministro, in caso di giustificata necessità, può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'inculpato per le sue difese.

È in facoltà dell'inculpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Se l'inculpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al consiglio di disciplina le sue ragioni, deve, nel termine di cui sopra, di cui sopra, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito.

Art. 58.

Se non è noto dove l'inculpato abbia la sua dimora, la comunicazione del foglio di contestazioni si fa mediante la pubblicazione di un

sunto delle medesime nel bollettino ufficiale del Ministero, o, quando l'amministrazione non pubblichi un proprio bollettino, nella gazzetta ufficiale del Regno. Il termine di dieci giorni decorre in tal caso dalla pubblicazione nel bollettino o nella gazzetta ufficiale.

L'inserzione nella gazzetta ufficiale è esente da spesa.

Art. 59.

Qualora l'incolpato nelle sue difese designi specificamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessità, può richiedere un'inchiesta o un supplemento di inchiesta.

È anche in facoltà del consiglio di procedere ad esami testimoniali.

Art. 60.

Ove il consiglio, prima di pronunciare il suo parere, ritenga necessario che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 61.

Trascorso il termine di cui agli articoli precedenti od avvenuta la dichiarazione di rinuncia da parte dell'incolpato, il ministro, od in sua assenza il sottosegretario di Stato, fissa la data di adunanza del consiglio di disciplina, facendone dare all'incolpato, quando abbia chiesto di essere udito personalmente, un preavviso di cinque giorni, mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 62.

Qualora il consiglio riconosca provati in tutto od in parte i fatti dedotti nel foglio di contestazioni, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta più grave, e successivamente quelle meno gravi.

La votazione avviene in ordine inverso dell'anzianità dei componenti del consiglio.

Art. 63.

L'impiegato che si è presentato al consiglio di disciplina per esporre le sue ragioni, e contro il quale non è stato poi emesso alcun provvedimento disciplinare, ha diritto alle indennità di missione e di viaggio, così per l'andata come per il ritorno.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 64.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento gli impiegati che si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dall'art. 7, primo comma, del testo unico dalle leggi sullo stato degli impiegati civili, dovranno fornire al capo dell'ufficio, al quale appartengono, la prova di aver cessato dall'impiego, dalla professione, dal commercio, dall'industria o dalla carica che li rendeva incompatibili. I capi di ufficio ne daranno subito comunicazione al ministro.

Nello stesso termine i capi d'ufficio sono tenuti a trasmettere al ministro un elenco degli impiegati, che risultassero trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o l'aver un'occupazione che ritengano non conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 7 del citato testo unico, in relazione con l'art. 20, primo comma, del presente regolamento, deve essere richiesta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento medesimo.

Art. 65.

I regolamenti speciali di ciascuna delle amministrazioni nelle quali non esistano i gradi di primo segretario, di primo ragioniere o di archivistica nella carriera d'ordine, stabiliscono per quale grado o classe gli impiegati debbano sostenere gli esami di promozione.

Art. 66.

Agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, costituisce titolo per la promozione senza esame al grado di primo segretario, primo ragioniere o ai gradi corrispondenti:

a) il possesso, al 30 giugno 1908, del grado per cui era richiesto l'esame di promozione dagli ordinamenti speciali in vigore a quella data;

b) l'aver già superato l'esame per la promozione di grado o altro ritenuto equivalente, secondo gli ordinamenti anzidetti;

c) l'iscrizione, conseguita anteriormente al 30 giugno 1908, nelle liste di merito in posti utili per avere il diritto di essere nominati interpolatamente con i vincitori degli esami.

Gli impiegati di cui al comma a, saranno promossi secondo l'ordine di anzianità; quelli di cui ai commi b e c, secondo le norme e le proporzioni stabilite dai regolamenti speciali in vigore al 30 giugno 1908.

Art. 67.

Restano ferme, per quanto riguarda le attribuzioni del consiglio per gli archivi del regno, le disposizioni del regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2987 e approvato dal Parlamento con la legge 21 marzo 1875, n. 2402.

Il consiglio medesimo e la relativa giunta continueranno, conseguentemente, ad esercitare le funzioni di consiglio di amministrazione di disciplina pel personale degli archivi di Stato, secondo la rispettiva competenza, a norma degli ordinamenti in vigore.

Art. 68.

Quando si tratti di impieghi d'indole esclusivamente tecnica, per l'esercizio dei quali si richiedano studi speciali, possono i regolamenti delle singole amministrazioni disporre che quei posti, anche se di grado superiore, si considerano come iniziali di carriera, allorchè fra gl'impiegati inferiori non si trovino, a giudizio del consiglio di amministrazione, persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso, anche soltanto per titoli.

Art. 69.

Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti speciali delle singole amministrazioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di questo regolamento le singole amministrazioni procederanno alla riforma dei loro regolamenti speciali in applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e del presente regolamento generale.

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No MHP.193

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

 *E pubblicato*

Avv. ALFREDO MOSCATELLI

Capo di Sez. nel Minist. di Grazia e Giustizia e dei Culti

LO STATUTO DEL REGNO

SOLA EDIZIONE COMPLETA

CONTENENTE:

- Il proclama dell'8 febbraio 1848 sull'adozione delle basi di uno Statuto fondamentale;
- Il testo ufficiale italiano e francese dello Statuto;
- Il testo degli articoli corrispondenti delle costituzioni estere, con estratti dei verbali del « Consiglio di Conferenza » dal 3 febbraio al 4 marzo 1848 relativi a disposizioni statutarie.

PREZZO LIRE 1. 50

MODIFICAZIONI

DELLA PARTE SECONDA

DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DEL REGNO

CON MODULARIO

PREZZO LIRE 0. 30

Cartolina-vaglia alla STAMPERIA REALE DI ROMA